

STATUTO
DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.A."

TITOLO 1

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DOMICILIO - DURATA -

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

La società è costituita sotto la denominazione: **"P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.A."**, ed è regolata dal presente Statuto per quanto non previsto dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede della società è in Capri (NA) alla Piazza Umberto I presso la Casa Comunale.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare il trasferimento della sede ovvero l'apertura di sedi secondarie e/o uffici in Italia.

ARTICOLO 3 = OGGETTO

La società ha per oggetto la predisposizione della progettazione, la ristrutturazione e la gestione del Porto Turistico dell'isola di Capri e di porti turistici in generale e delle infrastrutture connesse.

A tal fine potrà svolgere qualsiasi attività intesa al raggiungimento dello scopo sociale.

La stessa provvederà, tra l'altro a:

- curare i rapporti con l'Ente concedente;
- sottoscrivere la conseguente convenzione di concessione;
- curare la predisposizione della progettazione delle opere civili ed infrastrutturali;
- curare l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici e privati, di Amministrazioni ed Organi Statali per l'esecuzione, l'agibilità e gestione delle strutture ed infrastrutture portuali;
- assumere personale impiegatizio, tecnico qualificato o dirigenziale possibilmente residenti nell'isola compatibilmente con le leggi vigenti;
- stipulare contratti, acquistare attrezzature e macchinari;
- effettuare pagamenti;
- provvedere ad ogni altra attività, connessa direttamente o indirettamente con il perseguimento dello scopo sociale.

La società potrà inoltre esercitare direttamente o indirettamente tutte le attività commerciali nell'ambito del Porto Turistico quali, a titolo esemplificativo, la rivendita di carburanti e lubrificanti, il noleggio di imbarcazioni e natanti da diporto, la rivendita di accessori e ricambi per la

nautica, esercizi pubblici (bar, ristoranti, tavola calda e simili).

Potrà, altresì, attuare tutti gli interventi necessari per il buon funzionamento del Porto quali sono, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'impianto alaggio e varo natanti, il servizio di rimessaggio e l'installazione di capannoni per rimessaggio e manutenzione d'imbarcazione.

Per lo svolgimento delle predette attività, la società potrà, tra l'altro, stipulare contratti aventi ad oggetto la progettazione e/o direzione e/o esecuzione delle opere da eseguire.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari (queste ultime con esclusione della gestione di immobili non propri), mobiliari e finanziarie (queste ultime due in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico e con esclusione della locazione finanziaria attiva), che riterrà opportune o comunque necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi scopo analogo o affine al proprio anche al fine di ottimizzare la fruizione del Porto.

Inoltre, con i limiti indicati in precedenza, la società potrà prestare garanzie reali esclusivamente nel proprio interesse.

E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

ARTICOLO 4 = DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio degli azionisti, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 5 = DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2102 salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero centesimi).

ARTICOLO 7 = AZIONI

Il capitale sociale è diviso in n. 1.000 (mille) azioni

ordinarie del valore nominale di mille euro ciascuna.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 8 = CATEGORIE DI AZIONI

Oltre alle azioni ordinarie che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi. In tal caso ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza a cui si applicano le norme di legge e quelle dettate in materia di procedimento assembleare dal titolo terzo del presente statuto. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.

ARTICOLO 9 = VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

ARTICOLO 10 = FINANZIAMENTI DEI SOCI

Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 11 = DIRITTO DI OPZIONE

In caso di emissione di nuove azioni ai soci spetta il diritto di opzione da esercitarsi, in proporzione al numero delle azioni possedute, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c. e salvo quanto disposto ai commi 4, 5 e 8 dello stesso articolo.

ARTICOLO 12 = OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, con le modalità di legge ai sensi degli artt. 2410 e ss. c.c.

ARTICOLO 13 = TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale od obbligazioni

convertibili in azioni o altri titoli o diritti che attribuiscono al titolare il diritto di divenire socio della società, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni, ivi compresa l'indicazione delle eventuali garanzie che assistono il pagamento ove lo stesso fosse dilazionato.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al primo comma e non risulti che questa non è stata accettata nei termini, il terzo non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà trasferire le azioni a terzi con effetto verso la società.

TITOLO III

- ASSEMBLEA -

ARTICOLO 14 = ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto, con specifica indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o da parte di un sindaco effettivo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi

anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/ video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 15;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- e) delle modalità operative dovrà essere dato atto nel verbale.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da comunicarsi ai soci, all'indirizzo risultante nel libro soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi, all'indirizzo risultante agli atti della società ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno dell'eventuale seconda convocazione; questa comunque non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

ARTICOLO 16 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2370 c.c.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un non socio, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di

intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 17 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato.

Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori da lui scelti tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 18 = VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV

- SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO -

ARTICOLO 19 = AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 20 = ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'intero Consiglio di Amministrazione, viene nominato sulla base di liste presentate dai soci. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio potrà presentare una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori fissato dall'assemblea all'atto della nomina, nei limiti del primo

comma del presente articolo.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa il 50% più un membro degli amministratori da eleggere senza nessun arrondamento;
- i restanti consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per 1,2,3, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora, per una qualsiasi ragione, la nomina di uno o più consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 21 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno un Presidente tra i componenti designati dal socio detentore della maggioranza delle azioni con diritto di voto e un Vice Presidente tra i componenti designati dalle restanti liste.

Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente hanno la rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2384 c.c., della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 22 = RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno sei giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed ad ogni sindaco effettivo presso il domicilio risultante agli atti della società ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono valide le riunioni del Consiglio se intervengono tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 23 = DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 24 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.

L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - sia di beni mobili che immobili;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;
- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;
- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;
- prestare garanzie reali e personali;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie di ipoteca, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per i Conservatori dei Registri Immobiliari;
- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;
- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- nominare per specifiche problematiche un Comitato Tecnico, affidandogli la gestione degli aspetti tecnici ed operativi connessi con l'attività costituente l'oggetto della società, determinandone le modalità di funzionamento.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare in ordine agli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative, obbligatorie e inderogabili.

ARTICOLO 25 = DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, individualmente, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c. nonchè le altre attribuzioni non delegabili per legge e le seguenti ulteriori attività:

- predisposizione di budget annuale e pluriennale;
- nomina del Direttore Generale;
- nomina del Responsabile della gestione;
- investimenti oltre il 5% del budget;
- acquisto, vendita e permuta di immobili, diritti immobiliari e beni mobili registrati;
- acquisto e cessione di partecipazioni societarie;
- concessione di garanzie reali;
- iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, restrizioni, postergazioni e surrogazioni ipotecarie;
- assunzioni e concessioni di mutui e finanziamenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

ARTICOLO 26 = RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

La firma sociale e la rappresentanza della società compete anche ai membri del Consiglio di Amministrazione, forniti di poteri delegati, nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale.

TITOLO V

- COLLEGIO SINDACALE -

ARTICOLO 27 = COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea che li nomina determina il compenso loro spettante. Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio. Al momento della loro nomina, l'assemblea dei soci può decidere di adottare il metodo del voto di lista di cui al precedente art. 19, procedendo separatamente per i sindaci effettivi e quelli supplenti.

TITOLO VI

- CONTROLLO CONTABILE -

ARTICOLO 28 = CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile, ricorrendo i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 2409 bis, può essere anche esercitato dal Collegio Sindacale.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto che esercita il controllo contabile per l'intera durata dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della società.

TITOLO VII

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 29 = BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, si procederà, a cura dell'Organo Amministrativo, alla formazione del bilancio sociale in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti C.C..

ARTICOLO 30 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

La ripartizione degli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, sarà sottoposta a delibera assembleare su proposta dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 31 = DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VIII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 32 = LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO IX

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 33 = RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO: EMILIO RUOTOLO

GIOVANNI CESÀRO (sigillo)

La presente copia è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e consta di quindici facciate.

Si rilascia per uso consentito.
Napoli, 16 gennaio 2008